

Legge 11 dicembre 1990 n. 379

Indennità di maternità per le libere professioniste.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1990)

Art. 1

Destinazione e misura dell'indennità

[1] A decorrere dal 1° gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

[2] L'indennità di cui al primo comma viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

[3] In ogni caso l'indennità di cui al primo comma non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto legge 29/07/1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/09/1981, n. 537 (1), e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 2

Termini e modalità della domanda

[1] L'indennità di cui all'art. 1 è corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

[2] La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 04/01/1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30/12/1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29/12/1987, n. 546 (2), e successive modificazioni.

[3] L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

[4] Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3

Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo

[1] L'indennità di cui all'art. 1 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in

preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

[2] La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 04/01/1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

[3] Alla domanda di cui al secondo comma va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Art. 4

Indennità in caso di aborto

[1] In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'art. 1 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi secondo e terzo del citato art. 1.

[2] La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

Art. 5

Copertura degli oneri

[1] Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 03/06/1975, n. 160 (3), e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

[2] Con la stessa procedura prevista dal primo comma, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato primo comma o la totale eliminazione di detto

contributo.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Tabella A (art.1)

CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Omissis

6) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Omissis

9) Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.

Omissis

(1) La legge 26/09/1981, n. 537, detta norme riguardanti il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.

(2) Le leggi 30/12/1971, n. 1204, e 29/12/1987, n. 546, recano norme sulla tutela delle lavoratrici madri e sull'indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

(3) La legge 03/06/1975, n. 160, detta norme concernenti il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

Note

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle retribuzioni) è il seguente:

Art. 1

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite massimo di retribuzione giornaliera per i

lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stato stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto".

Note all'art. 2

La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

La legge n. 1204/1971 reca: "Tutela delle lavoratrici madri".

La legge n. 546/1987 reca: "Indennità di maternità per le lavoratrici autonome".

Note all'art. 3

Per il titolo della legge n. 15/1968 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 5

Il testo dell'art. 22 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente:

Art. 22

Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al D.P.R.

31 dicembre 1971, n. 1403.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione prevista dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale".